

## CONTRATTO DI SERVIZI

***Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio ristorazione, catering e bar dell'Istituto Universitario Europeo***

***Ref: CFT/EUI/REFS/2014/001***

L'Istituto Universitario Europeo, organizzazione internazionale di ricerca creata con [Convenzione](#) del 19/04/1972 fra Stati Membri dell'Unione Europea per il conseguimento di diplomi di dottorato e specializzazione post-dottorale nelle scienze sociali (<http://www.eui.eu>), con sede legale in San Domenico di Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, rappresentato dal Presidente Joseph HH Weiler (in seguito indicato come Istituto),

da una parte,

e

[denominazione ufficiale completa]

[forma giuridica ufficiale]

[numero d'iscrizione nel registro delle imprese]

[indirizzo ufficiale completo]

[numero di partita IVA],

(in appresso Contraente, Impresa), rappresentato, per la firma del presente Contratto, dal sig./dalla sig.ra [nome], [funzione]

dall'altra,

## HANNO CONVENUTO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali per i contratti di servizi**, [il modello di buono d'ordine] [e] [il modello di Contratto specifico] nonché i seguenti allegati:

**Allegato I** Capitolato Speciale d'Appalto (CFT/EUI/REFS/2014/001 del **gg/mm/aaaa**)

**Allegato II** Lettera d'invito

**Allegato III** Offerta dell'Impresa:

- Offerta tecnica del **gg/mm/aaaa**;
- Offerta economica del **gg/mm/aaaa**;
- Documenti amministrativi:
  - Modulo per autodichiarazione (allegato C);
  - Visura camerale;
  - Certificato antimafia;
  - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;
  - Polizze assicurative RCT/RCO
  - Dichiarazione d'insussistenza delle cause di esclusione;

che formano parte integrante del presente Contratto.

- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del Contratto.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.

## **I – CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **ARTICOLO I.1 – OGGETTO**

**I.1.1** Oggetto del Contratto è *l'affidamento della gestione globale del servizio di ristorazione, dei bar e del servizio catering* come descritti nel Capitolato Specifico d'Appalto (CSA) e nella Lettera di invito sottoscritte per accettazione su ciascuna pagina dall'Impresa in sede di gara e allegato alla presente, nonché quelli descritti nell'offerta economica, nella relazione del progetto tecnico organizzativo e in tutta la documentazione fornita dall'Impresa in sede di gara.

**I.1.2** Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno le sedi dell'Istituto Universitario Europeo e degli Archivi Storici dell'Unione Europea e/o locali alternativi per speciali occasioni, come da indicazioni agli articoli 6 e 7 del CSA.

**I.1.3** L'Impresa esegue le prestazioni affidategli conformemente al CSA, all'offerta e a tutti i documenti allegato al contratto.

### **ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

**I.2.1** Il Contratto entra in vigore in data 01/09/2014.

**I.2.2** In nessun caso l'esecuzione del Contratto può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore.

**I.2.3** Il Contratto è stipulato per un periodo di sessanta (60) mesi consecutivi dalla data della sua entrata in vigore e cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta fra le Parti, salvo quanto previsto di seguito. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel Contratto sono calcolati in giorni di calendario.

**I.2.4** I buoni d'ordine sono firmati da entrambe le parti prima della scadenza del Contratto.

**I.2.5** L'Impresa è soggetto a un periodo di prova di sei (6) mesi. Qualora durante tale periodo, l'esecuzione del servizio non rispondesse a quanto prescritto dal CSA, o, se migliorativo, da quanto offerto in sede di gara dall'Impresa stessa, l'Istituto avrà facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso di trenta (30) giorni tramite lettera raccomandata A/R.

**I.2.6** Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal Contratto, l'Istituto non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Impresa/le imprese sarà/saranno obbligata/e a una sua continuazione per un periodo non superiore ai sei (6) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

### **ARTICOLO I.3 – PREZZI**

**I.3.1** Il contratto è affidato all'Impresa aggiudicataria sulla base di prezzi offerti in sede di gara e riportati all'allegato III.

### **I.3.2 Revisione dei prezzi**

I prezzi sono fissi e non soggetti a revisione nel corso del primo anno di durata del Contratto.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del Contratto, ogni prezzo può essere rivalutato al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti. La richiesta deve essere presentata per iscritto dalla parte interessata, al più tardi tre mesi prima dell'anniversario della data di firma del Contratto.

La revisione sarà effettuata sulla base della variazione risultante dall'indice ISTAT di riferimento.

L'indice ISTAT di riferimento ai fini della revisione è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per la rivalutazione sarà utilizzato l'indice FOI del penultimo mese antecedente alla richiesta. In caso la richiesta di rivalutazione sia pervenuta in data successiva alla scadenza annuale, la stessa sarà concessa a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.

L'Istituto acquista sulla base dei prezzi in vigore alla data alla quale entrambe le parti hanno firmato i buoni d'ordine o contratti specifici. Tali prezzi non sono soggetti a revisione.

## **ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **I.4.1 Pagamento**

Per ottenere il pagamento, l'Impresa s'impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'Istituto, emettendo, a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

L'Istituto effettua il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Per la disciplina specifica si rimanda all'articolo **II. 13 – Relazioni e pagamenti, clausola II.13.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto** delle Condizioni Generali.

Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui all'articolo 13 del CSA o da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture del periodo di riferimento.

### **I.4.2 Deposito cauzionale**

Il deposito provvisorio sarà restituito all'Impresa aggiudicataria in seguito alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale derivante dall'offerta economica dell'Impresa aggiudicataria, richiesta a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli oneri per il mancato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Agli altri concorrenti la restituzione del deposito cauzionale presentato in sede di offerta avverrà non oltre trenta (30) giorni dall'aggiudicazione della gara d'appalto.

Tale cauzione, costituita nelle forme indicate al paragrafo I.4.2.a, dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere operativa entro quindici (15) giorni dietro semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore dell'Istituto, la mancata presentazione della cauzione nei termini indicati comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte della stessa.

#### **ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO**

I pagamenti sono effettuati sul conto bancario del contraente denominato in euro e identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:	
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:	
Denominazione esatta del titolare del conto:	
Codice IBAN	
Codice SWIFT:	

#### **ARTICOLO I.6 – INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai fini dell'articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Real Estate and Facilities Service, rappresentato dal proprio direttore Dott.ssa Kathinka España.

Le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

##### Istituto:

Istituto Universitario Europeo  
Ufficio Patrimonio e Logistica  
Via dei Roccettini, 9 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI)  
E-mail address: [RealEstateAndFacilitiesService@EUI.eu](mailto:RealEstateAndFacilitiesService@EUI.eu)

##### Contraente:

Nome e cognome	
Funzione	

Denominazione Impresa	
Indirizzo ufficiale completo	
Email	

#### **ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**I.7.1** Il Contratto è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l'aggiudicazione degli appalti in uso presso l'Istituto, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.

**I.7.2** Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel contesto dell'aggiudicazione o della corretta esecuzione delle norme contrattuali, tra l'Impresa e l'Istituto circa l'interpretazione e che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i contraenti, verranno deferite entro dieci giorni, dalla notifica del risultato del bando da parte dell'Istituto, ad un Mediatore ad hoc designato di comune accordo.

Il Mediatore ha il compito di condurre la mediazione in maniera efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla sua denominazione o professione nello Stato membro interessato e dal modo in cui egli è designato o invitato a condurre la mediazione. Il Mediatore prende una decisione entro 5 giorni lavorativi.

Al Mediatore si applica il Codice europeo di condotta per i mediatori.

Se la decisione del Mediatore è ritenuta insoddisfacente, le parti della controversia possono attivare entro quattro settimane la procedura di arbitrato prevista nell'articolo seguente.

Le spese della procedura di mediazione sono a carico delle parti.

**I.7.3** Se la decisione del Mediatore è considerata insufficiente, ogni parte può adire il processo di arbitrato entro quattro (4) settimane dalla decisione del Mediatore.

Per avviare una procedura di arbitrato, ognuna delle parti designa un arbitro e le due persone così designate incaricheranno un terzo arbitro.

Le decisioni dell'organo di arbitrato sono prese a maggioranza.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente nella causa.

#### **ARTICOLO I.8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI**

**I.8.1** L'Istituto può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa dalle spese sostenute e dai lavori già eseguiti prima della data di risoluzione.

**1.8.2** Qualora l'Impresa rinunci all'aggiudicazione, non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. L'Istituto, in tal caso, richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi. **In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.**

**1.8.3** Qualora l'Impresa intenda recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, l'Istituto si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

**1.8.4** La risoluzione del Contratto deve essere ufficialmente comunicata all'altra parte con raccomandata A/R e preavviso di almeno un mese.

#### **ARTICOLO I.9 – MECCANISMO SANZIONATORIO E PENALITÀ**

L'Istituto può applicare una penale se l'Impresa non adempie integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al capitolato d'onori.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti a giudizio dell'Istituto, comporta l'applicazione di penalità ai sensi dell'art. 13 del CSA, fatto salvo il diritto dell'Istituto di risolvere il contratto.

Il non regolare e soddisfacente espletamento della prestazione è contestato per iscritto al Contraente da parte del responsabile del contratto; l'Impresa dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni all'Istituto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora a giudizio dell'Istituto non sia possibile accogliere tali deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Impresa le penali indicate all' articolo. 13 del CSA, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Istituto può altresì procedere nei confronti dell'Impresa alla determinazione dei danni sofferti mediante l'incameramento della cauzione (o parte di essa) e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **ARTICOLO I.10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**1.10.1** È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente CSA devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e non procurare alcun danno ad attrezzature, macchinari e qualsiasi bene dell'Istituto. L'Impresa è obbligata inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di

terzi. È onere dell'Impresa la predisposizione del piano operativo di sicurezza per le proprie maestranze.

Resta, inoltre, a carico dell'Impresa la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

L'Istituto si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte dell'Impresa delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, riservandosi, nel caso d'inosservanza, di procedere all'immediata risoluzione del contratto.

**I.10.2** Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 (sicurezza sul luogo di lavoro) l'Istituto ha elaborato il Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI, vedere allegato M del CSA) riguardante il presente servizio che viene allegato al presente contratto come parte integrante.

**I.10.3** L'Impresa, riguardo agli obblighi assunti con l'accettazione del presente CSA, espressamente solleva l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell'Istituto, sia dell'Impresa, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.

A tale scopo l'Impresa s'impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO, in cui venga esplicitamente indicato che l'Istituto viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura:

- a) dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione;
- b) per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- c) per i danni arrecati a vicini in caso di incendio;
- d) per i danni alle cose di proprietà dell'Istituto consegnate in uso all'Impresa per l'effettuazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00).

L'Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio, compresi i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro (D.Lgs 10/09/2003 n° 276 artt. da 20 a 98), anche per responsabilità di utenti del servizio stesso, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso



o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00/1.500.000,00 (tre milioni / un milione cinquecentomila).

Il massimale dovrà essere rideterminato in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 15% dell'importo iniziale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Istituto almeno dieci giorni prima della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all'Istituto l'eventuale mancato pagamento del premio assicurativo nei termini.

La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

**ARTICOLO I.11 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

**FIRME**

Per l'Impresa,

Per l'Istituto Universitario Europeo,

[Denominazione  
dell'impresa/nome/cognome/funzione]

[nome/cognome/funzione]

Firm[a][e]: \_\_\_\_\_

Firm[a][e]: \_\_\_\_\_

Fatto a Firenze, li \_\_\_\_\_

Fatto a Firenze, li \_\_\_\_\_

In due esemplari, in lingua italiana.

## **II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI SERVIZI**

### **ARTICOLO II. 1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**II.1.1** L'Impresa esegue il Contratto secondo i migliori dettami professionali.

**II.1.2** È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del Contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.

**II.1.3** Ogni riferimento nel testo del Contratto al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del Contratto.

**II.1.4** L'Impresa deve garantire che tutto il personale che partecipa all'esecuzione del Contratto possieda le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni affidategli.

**II.1.5** L'Impresa non rappresenta l'Istituto e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. L'Impresa è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.

**II.1.6** L'Impresa è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.

Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, l'Impresa è tenuto a precisare che:

(a) il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall'Istituto;

(b) in nessun caso l'Istituto può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera a), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell'Istituto alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l'Istituto e l'Impresa.

**II.1.7** In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del personale del contraente impiegato nei locali dell'Istituto, oppure nel caso in cui l'esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel Contratto, l'Impresa provvede senza indugio a sostituire l'interessato. L'Istituto ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali. L'Impresa è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.

**II.1.8** Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni, l'Impresa ne prende nota e ne informa l'Istituto immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, l'Impresa descrive il problema e indica la data in cui si è

manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del presente Contratto. In tale circostanza l'Impresa procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

**II.1.9** L'Impresa si impegna a osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e accordi in materia di assunzione della manodopera, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto.

**II.1.10** L'Impresa s'impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, siano essi dipendenti (soci lavoratori se cooperative) propri e/o dei subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla data del Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere, da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella provincia di Firenze. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa per tutto il periodo di validità del Contratto d'appalto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigianale o industriale, dalla struttura o dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

È facoltà dell'Istituto chiedere all'Impresa, in qualsiasi momento, di comprovare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio. Qualora la Ditta risulti non in regola con i suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà ad applicare una ritenuta fino al 20% dell'importo del corrispettivo dovuto.

La ritenuta sarà svincolata soltanto previa esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, senza che l'Impresa stessa possa vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.

L'Istituto si riserva il diritto di chiedere al Contraente in qualsiasi momento di dimostrare l'applicazione delle norme derivanti da contratti collettivi e altri accordi in materia di lavoro per tutto il personale coinvolto nell'erogazione dei servizi. Nel caso in cui l'Impresa risultasse non adempiente, l'Istituto applicherà una penale che potrà ammontare sino al 20% dell'importo dovuto.

**II.1.11** Se l'Impresa non adempie agli obblighi nell'ambito del Contratto, del buono d'ordine, l'Istituto – fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto, il buono d'ordine – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, l'Istituto può esigere un risarcimento.

---

## **ARTICOLO II.2 – MEZZI DI COMUNICAZIONE**

**II.2.1** Ogni comunicazione relativa al contratto o alla sua esecuzione viene effettuata per iscritto e riporta il numero del contratto. Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente contratto.

**II.2.2** Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all'articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione.

Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per via elettronica è confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell'originale senza ritardi ingiustificati.

**II.2.3** La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall'Istituto alla data alla quale l'ha registrata il servizio responsabile di cui all'articolo I.6.

Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.

## **ARTICOLO II. 3 – RESPONSABILITÀ E ONERI**

**II.3.1** È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto. Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi s'intende conglobato nei prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara.

**II.3.2** L'Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell'esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell'Istituto stesso.

**II.3.3** Nell'esecuzione delle prestazioni, l'Impresa adotta tutti i procedimenti e tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni l'Istituto e di terzi e specialmente di infortuni alle persone addette al servizio e a terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni per danni nell'esecuzione della fornitura o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sull'Impresa, restandone sollevato l'Istituto. Inoltre l'Impresa è responsabile di ogni perdita o danno subiti dall'Istituto nell'esecuzione del Contratto, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi. Nondimeno, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o del suo personale o dei subappaltatori, l'Impresa è responsabile senza limitazione dell'importo del danno o della perdita.

**II.3.4** L'Impresa ripristina a proprie cura e spese i locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione del servizio, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente dell'Istituto.

**II.3.5** L'Impresa si obbliga a sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa e a manlevare l'Istituto da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle prestazioni erogate.

**II.3.6** L'Impresa stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all'esecuzione del Contratto se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta dell'Istituto, l'Impresa provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.

#### **ARTICOLO II. 4 – CONFLITTO D'INTERESSI**

**II.4.1** L'Impresa adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tali situazioni si verificano quando l'esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.

**II.4.2** Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d'interessi nel corso dell'esecuzione del Contratto è comunicata per iscritto senza indugio all'Istituto. Inoltre, l'Impresa adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L'Istituto si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

**II.4.3** L'Impresa dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all'esecuzione del Contratto, e che s'impegna in tal senso anche per il futuro.

**II.4.4** L'Impresa trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d'interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare l'Impresa o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse. Inoltre, l'Impresa trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d'interessi ai terzi che partecipano all'esecuzione del Contratto, compresi i subappaltatori.

**II.4.5** In conformità con lo Statuto del Personale dell'IUE e in particolare del suo articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. L'Impresa prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.

---

## **ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

**II.5.1.** L'Istituto e l'Impresa trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e segnalati per iscritto come riservati.

L'Impresa è tenuto a:

- (a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del Contratto, del buono d'ordine senza previo consenso scritto dell'Istituto;
- (b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
- (c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell'Istituto

**II.5.2** L'Istituto e l'Impresa sono vincolati all'obbligo di riservatezza di cui alla clausola II.5.1 durante tutta l'esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che:

- (a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- (b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
- (c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.

**II.5.3** L'Impresa ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione del Contratto, del buono d'ordine, l'impegno a rispettare l'obbligo di riservatezza di cui alla clausola II.5.1.

## **ARTICOLO II.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**II.6.1** Tutti i dati personali figuranti nel Contratto sono trattati a norma della politica dell'Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente n.40/2013, consultabile alla pagina <http://www.eui.eu/AboutTheWebsite/DataProtection.aspx>, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione del diritto dell'Unione.

**II.6.2** L'Impresa ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, l'Impresa deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati.

**II.6.3** L'Impresa ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona della Dott.ssa Kathinka España.

**II.6.4** L'Impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la propria politica per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente n. 40 del 27 agosto 2013. Inoltre, tutte le persone coinvolte nell'erogazione del servizio sono vincolate al segreto d'ufficio per tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività dell'Istituto, di cui verrà verranno a conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Impresa è nominata responsabile ai sensi della Decisione del Presidente precedentemente menzionata e. In nessun caso è comunque consentito il prelievo e la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

**II.6.5** Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti.

**II.6.6** L'Impresa concede al suo personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto.

**II.6.7** L'Impresa si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
  - i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
  - ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
  - iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;

- d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'Istituto;
- e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

#### **ARTICOLO II. 7 – SUBAPPALTI**

**II.7.1** Senza previa autorizzazione scritta dell'Istituto, l'Impresa non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l'esecuzione del Contratto.

**II.7.2** Anche quando l'Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l'Impresa resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto.

**II.7.3** Il subappalto, qualora l'Istituto lo autorizzi, deve essere dichiarato in sede d'offerta, con chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto, e deve necessariamente possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative italiane in materia ed essere preventivamente autorizzato dall'Istituto. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del contratto derivante dalla presente procedura, l'Impresa deve presentare tutta la necessaria documentazione all'Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.

**II.7.4** L'Impresa provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all'Istituto a norma del presente Contratto, In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.

#### **ARTICOLO II. 8 – MODIFICHE**

**II.8.1** Ogni modifica del Contratto e/o del buono d'ordine è effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d'ordine non può essere considerato una modifica del Contratto.

**II.8.2** La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al Contratto, al buono d'ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto e/o del buono d'ordine determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.

#### **ARTICOLO II.9 – CESSIONE**

**II.9.1** L'Impresa non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le pretese pecuniarie, e gli obblighi derivanti dal contratto.



**II.9.2** In caso d’inosservanza delle condizioni previste al paragrafo II.8.2, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal contraente non è opponibile all’Istituto e non produce alcun effetto nei confronti di questa.

#### **ARTICOLO II. 10 – FORZA MAGGIORE**

**II.10.1** Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del Contratto e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

**II.10.2** La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

**II.10.3** La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. L’Impresa che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.

**II.10.4** Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.

#### **ARTICOLO II. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **II.11.1 Motivi di risoluzione**

L’Istituto **può** risolvere il Contratto, oltre che per quanto previsto genericamente dalla normativa applicabile, per i casi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito:

- (a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull’esecuzione del C o buono d’ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il Contratto;
- (b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa o a carico dell’Impresa capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;
- (c) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Impresa o a carico dell’Impresa capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;

- (d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- (e) interruzione non motivata del servizio;
- (f) mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assistenziali inerenti il lavoro dipendente;
- (g) in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte dell'Istituto all'Impresa e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione;
- (h) se l'esecuzione delle prestazioni nell'ambito di un buono d'ordine in corso non è effettivamente iniziata alla data prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'Istituto ;
- (i) se l'Impresa non esegue il Contratto o un buono d'ordine o un contratto specifico conformemente al capitolato d'oneri o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
- (j) in caso di forza maggiore comunicata a norma, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione oppure le modifiche apportate al Contratto, al buono d'ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto, del buono d'ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti;
- (k) se l'Impresa è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- (l) se l'Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- (m) se l'Impresa non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente Contratto o dello Stato in cui il Contratto deve essere eseguito;
- (n) se l'Istituto è in possesso di prove che l'Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un'organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'IUE;

- (o) se l'Istituto è in possesso di prove che l'Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'esecuzione del Contratto, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;
- (p) se l'Impresa non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del Contratto, buono d'ordine;
- (q) se mutano le esigenze dell'Istituto e questa non richiede più nuovi servizi nell'ambito del Contratto.

### **II.11.2 Procedura di risoluzione**

Allorché l'Istituto intende risolvere il Contratto, buono d'ordine, ne dà comunicazione ufficiale al contraente specificandone i motivi tramite invio di raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail.

L'Istituto invita l'Impresa a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui alla clausola II.11.1, lettera i), a comunicarle, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali. Se l'Istituto non conferma l'accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue.

Per i casi elencati dalla lettera b) alla lettera g) della clausola II.11.1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione, notificata all'Impresa a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax e/o e-mail, con cui l'IUE dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per la situazione verificatasi.

In tutti gli altri casi di risoluzione l'Istituto comunica ufficialmente al contraente la decisione di risolvere il Contratto e/o il buono d'ordine con lettera raccomandata A/R almeno trenta (30) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

### **II.11.3 Effetti della risoluzione**

In caso di risoluzione, l'Impresa rinuncia a chiedere l'indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, l'Impresa prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. L'Impresa dispone di 60 giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d'ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. L'Istituto può recuperare gli importi versati nell'ambito del Contratto.

L'Istituto può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.

Il contratto risolto di diritto **per colpa** dell'Impresa, determina, previo provvedimento dell'Istituto, l'escussione della polizza fideiussoria, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione, l'Istituto può rivolgersi a un altro contraente per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni. L'Istituto ha il diritto di esigere dal contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del Contratto.

## **ARTICOLO II. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **II.12.1 Sospensione da parte del contraente**

L'Impresa può sospendere l'esecuzione del contratto o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. L'Impresa comunica senza indugio la sospensione all'Istituto, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell'esecuzione del Contratto.

Non appena le circostanze consentono di riprendere l'esecuzione, l'Impresa ne dà immediata comunicazione all'Istituto, a meno che quest'ultima abbia già risolto il Contratto.

### **II.12.2 Sospensione da parte dell'Istituto**

L'Istituto può sospendere l'esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'esecuzione del contratto risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
- (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.

La sospensione ha effetto alla data in cui l'Impresa riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l'Istituto informa l'Impresa che egli può riprendere l'esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del contratto. L'Impresa non può chiedere risarcimenti per la sospensione del contratto o di una sua parte.

## **ARTICOLO II. 13 – RELAZIONI E PAGAMENTI**

### **II.13.1 Data di pagamento**

I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'Istituto.

### **II.13.2 Valuta**

Il Contratto è stipulato in Euro.

I pagamenti sono eseguiti in Euro (€).

### **II.13.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto**

L'Istituto è un centro di insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. L'impresa, si impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

Le fatture riportano gli estremi del contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del Contratto e il riferimento al buono d'ordine.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo bonifico bancario l'Istituto entro e non oltre sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura l'Istituto.

L'Istituto è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto su servizi e acquisti inerenti allo svolgimento delle proprie attività per importi superiori a Euro 300,00 (ai sensi dell'art. 72-comma 1-lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute).

### **II.13.4 Sospensione dei termini di pagamento**

In caso d'irregolarità formale e/o sostanziale delle fatture, i termini per il pagamento sono interrotti, previa comunicazione formale all'Impresa stessa; in caso di DURC irregolari dell'Impresa e/o degli eventuali subappaltatori, il pagamento rimane sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione del debito contributivo. Se il debito contributivo non è sanato da parte dell'Impresa, l'Istituto si riserva di trattenere dal credito dell'Impresa l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il funzionario responsabile invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici (15) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, è legittimata a sospendere i pagamenti. Il supervisore del contratto predispone quietanza dei pagamenti eseguiti e inoltra tutta la documentazione alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

L'Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati all'articolo I.4 comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere

evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti.

L'Istituto informa quanto prima l'Impresa per iscritto dell'eventuale sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione decorre dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, l'Impresa può chiedere all'Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto a norma della clausola II.13.1, lettera c).

FIRME

Per l'Impresa,

[Denominazione  
dell'impresa/nome/cognome/funzione]

Firm[a][e]: \_\_\_\_\_

Fatto a Firenze, li \_\_\_\_\_

Per l'Istituto Universitario Europeo

[nome/cognome/funzione]

Firm[a][e]: \_\_\_\_\_

Fatto a Firenze, li \_\_\_\_\_

In due esemplari, in lingua italiana.